

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/1515/2020
Roma, 18 giugno 2020

Spett.le Società
SSD Sportlife arl
Tramite pec: progettospornuoto@pec.it

e

Sig. Vincenzo Serraiocco
Via Filippo La Noce, 6
65123 Pescara

Racc. A/R

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento SSD Sportlife arl (cod. AFF 920439) e Sig. Vincenzo Serraiocco (tess. FIN 947123) - Procedimento 35/FIN/2019; Decisione 2/2020 del 15/06/2020

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto, assunta in data 15.06.2020.

“Il giorno 15/06/ 2020 si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti;

PREMESSO CHE

*- con provvedimento reso in data 10.01.2020 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale la società **SSD Sport Life**, nonché il Sig. **Vincenzo Ferraiocco** nella qualità di Presidente della medesima società per le stagioni 2017-2019, per violazione dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni;*

- la contestazione mossa ai soggetti deferiti sorge da un'esposizione amministrativa nei confronti della Federazione Italiana Nuoto per la somma di € 8.799,00;

RITENUTO CHE

- l'inadempimento della società è provato e nulla al riguardo è stato addotto dai soggetti deferiti, sicché deve ritenersi integrato l'illecito disciplinare così come contestato alla società e all'ex presidente di quest'ultima per la responsabilità connessa al proprio ruolo e alle proprie funzioni;

- la società deferita e l'ex presidente **Vincenzo Ferraiocco** non risultano più rispettivamente, allo stato, affiliati e tesserati alla Federnuoto, da cui l'applicabilità della norma di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia e la decorrenza, per l'effetto, delle rispettive sanzioni, quanto alla Società, dall'eventuale nuova affiliazione, quanto al Sig. **Vincenzo Ferraiocco** in proprio e nella qualità di ex presidente della predetta società, dall'eventuale nuovo tesseramento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale - I sezione decide di comminare alla società **SSD Sport Life** la sanzione della squalifica del campo di gara per due mesi da scontarsi nel massimo campionato di competenza allorché la società stessa si riaffilierà, nonché a **Vincenzo Ferraiocco** la sospensione di due mesi da ogni attività federale in caso di nuovo tesseramento, per violazione dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni, giusti i motivi di cui in premessa. "

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

